

*keizers* era consultato sul miglior modo di percezione. La proposizione era poscia inviata agli Stati generali i quali, dopo d'aver udito il parere del consiglio de' dieci, rinviavano alla colonia la legge, autorizzando l'attivazione della chiesta tassa e determinandone il modo dell'esazione.

La *corte di giustizia* si componeva di un presidente e di otto membri. Allorchè il presidente era un altro, fuori del governatore, veniva nominato dagli Stati generali ed era a volontà loro rivotato; i membri erano eletti dal collegio dei *keizers*. In questa sola corte risiedeva la giurisdizione civile e criminale della colonia. Essa avea il potere di emanare ordinanze per l'esecuzione de' suoi atti senza la conferma degli Stati generali, i quali però potevano annullarle.

*Collegio dei kaizers*. Questo corpo era formato da sette fra gli abitanti i più attempati e che avevano sostenuto funzioni nelle corti di polizia e di giustizia. Essi erano nominati dal governatore, con o senza l'intervento della corte di polizia.

Sotto l'amministrazione del generale Carmichael il diritto di eleggere i *keizers* fu esteso ad un certo numero di coloni che possedessero almeno venticinque schiavi. Allorchè avea luogo una vacanza in una delle due corti gli elettori erano autorizzati a presentare candidati; assistevano pure ad un'assemblea annua che tenevasi in gennaio, nella quale si discuteva il miglior modo di percepire le imposizioni; ma nell'uno e nell'altro caso il loro intervento non era che consultivo e non obbligava per nulla nè il governatore, nè la corte.

L'appello dai giudizi pronunciati per debiti eccedenti milleduecento *guilders* (duemilacinquecentotrentanove franchi) era portato in Olanda. La corte giudicava ed emanava un verdetto giusta i documenti e le prove ch'essa raccoglieva. Non erano ammessi avvocati. In questo modo il povero poteva guadagnare la sua causa senza essere esposto alle spese enormi cagionate dalle genti di foro, dai diritti di bollo e da altri carichi. La sola tassa esatta era del valore di quattro *schellings* (cinque franchi) per ogni citazione od intimazione.

Verun abitante non poteva essere arrestato che per